Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 13 novembre 1997 - Serie generale

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 229

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» — sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.

Contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri», relativo al periodo 1994-1997 — sottoscritto in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, FAS-CISAL, CONFSAL/UNSA.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali.

Accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1996 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — sottoscritto in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, CONFSAL/UNSA e FAS/CISA.

SOMMARIO

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1997. — *Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» — sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.* *Pag.* 3

Contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri», relativo al periodo 1994-1997 — sottoscritto in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, FAS-CISAL, CONFSAL/UNSA .... » 6

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997. — *Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali* .... » 21

Accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1996 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — sottoscritto in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, CONFSAL/UNSA e FAS/CISA .... » 24

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» — sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e università;

Visto il CCNL relativo al personale Ministeri concernente il periodo 1994-1997, sottoscritto in data 16 maggio 1995;

Viste le lettere prot. n. 4571 del 7 luglio 1997 e prot. 5523 del 19 agosto 1997 (quest'ultima pervenuta il 21 agosto 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» — sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» nei quali si evidenzia che «sotto il profilo della compatibilità finanziaria l'insieme delle disposizioni integrative del contratto del 16 maggio 1995, non comportano alcun onere aggiuntivo»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto accordo, concordato il 2 luglio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 agosto 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» — sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 29 agosto 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 14

ARAN

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo integrativo parte normativa del CCNL del comparto «Ministeri» stipulato il 16 maggio 1995, il giorno 22 ottobre, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del Comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL - CISL - UIL - CONFEDIR - CONFSAL - UGL - UNIONQUADRI - USPPI - F.P./CGIL - FPI/CISL - UIL/STATO - CONFSAL/UNSA - FAS/CISAL.

Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo al contratto integrativo parte normativa del CCNL del comparto Ministeri.

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, e di seguito denominato " CCNL ", e integrato dalle seguenti disposizioni :

ART. 1

1. Nel CCNL Ministeri, Parte prima, Titolo II, Capo III, dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente art. 12 bis:

"Art. 12 bis"
Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed e trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dipendente puo revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.

5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

ART. 2

1. Nel CCNL Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo I, dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente art. 14 bis:

"Art. 14 bis
Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le qualifiche fino alla quarta;
- 6 mesi per le restanti qualifiche.

In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, sentite le OOSS, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova e sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del presente CCNL.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza."

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.

ART. 3

1. I commi 7 e 8 dell'art.18 sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:

Art.18 bis
Tutela della maternita'

1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni della legge 30/12/1971, n.1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9/12/1977, n.903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 1204/71 e agli altri soggetti indicati agli artt.6 e 7 della legge 903/77, spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione di cui all'art.34 del CCNL.

3. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art.7 comma 1 della legge 1204/71 integrata dalla legge 903/77, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art.34 del CCNL. Per il restante periodo di cinque mesi dell'astensione facoltativa, alle lavoratrici madri, o in alternativa, ai lavoratori padri, spetta il 30% dell'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art.34 del CCNL.

4. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art.7 comma 2 della legge 1204/71, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino. Per le assenze retribuite previste dal presente comma spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art.34 del CCNL.

5. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall'art.18, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

6. Ferma restando l'applicazione dell'art.3 della legge 1204/71, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporti una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psicofisico.

ART. 4

1. Nel CCNL Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo III, dopo l'art. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 22 bis
Lavoratori disabili

1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, per ciascuna amministrazione verra costituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art.11, avente anche compiti di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia, ed in particolare sulla applicazione dell'art. 24 della legge n. 104 del 1992 per quel che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. I permessi retribuiti per garantire il diritto allo studio, di cui all'art. 3 del DPR n. 395 del 1988, possono essere concessi dalle amministrazioni anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti socialmente svantaggiati sul piano lavorativo.
Tali permessi vengono concessi nel rispetto del limite del 3% delle unità in servizio e dell'ordine di priorità di cui all'art. 17 del DPR n. 44 del 1990.

Art. 22 ter
Mutamento di mansioni per inidoneita' psico-fisica

1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purchè compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, alla qualifica inferiore.

2. L'eventuale ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale, o anche a qualifica inferiore, e regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti può essere presentata dal dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi , entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

4. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella qualifica inferiore, conserva ad personam il trattamento retributivo già in godimento senza riassorbimento dello stesso.

Art. 22 quater
Servizio militare

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva , l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.

2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.

3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.

4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare.
Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

Art. 22 quinquies
Aspettativa

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia, per un periodo massimo di dodici mesi in un quadriennio.

2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non e utile ai fini del computo dell' anzianità di servizio.

3. Alla lavoratrice madre e al lavoratore padre possono inoltre essere concessi periodi di aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili ai fini della retribuzione, della carriera e dell'aumento economico. I medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) della legge n. 335 del 1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

4. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 3 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 21 e 22 del presente contratto.

5. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo riprendere servizio di propria iniziativa.

6. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 5.

7. E' comunque fatta salva l'applicazione della legge 476/84 e le altre fattispecie di aspettative e permessi non retribuiti previsti da altre specifiche disposizioni di legge.

Art. 22 sexties

Formazione

1. Le parti individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi lavorativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere l' innalzamento del livello qualitativo dei servizi e delle attività di istituto.

2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione. In ragione della distribuzione del personale in aree professionali la formazione si articola in formazione di base, formazione specifica, riqualificazione, riconversione e specializzazione.

3. Le Amministrazioni, sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla formazione e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato da Governo e Parti Sociali, nell' ambito dei propri piani di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, definiscono e realizzano, in base all'art.5 del CCNL Ministeri, i programmi delle attività formative avvalendosi, secondo le norme di legge in vigore, della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore.

4. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.

5. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato; i programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo. I programmi dei corsi di aggiornamento sono finalizzati all' obbiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, e tengono conto:
   - della normativa vigente da applicare;
   - delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro
   - delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;

6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attraverso l' attribuzione di un apposito titolo.

7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall' Amministrazione e considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono di regola a livello regionale, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti, in particolare delle donne.

8. L' Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art.5 del CCNL e verificati ai sensi dell'art.7 dello stesso CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.

9. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, e prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.

ART. 5

1. Nel Titolo III del CCNL Ministeri, dopo il Capo IV è aggiunto il Capo V- Mobilità, con il seguente art. 28 bis:

"Art. 28 bis

Accordi di mobilità

1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, e dei principi previsti dalla legge n. 59/1997 e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico in data 12/3/1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni.

2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati:
- in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni;
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.

3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica e composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici- interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6 del CCNL Ministeri,

5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:

a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;

b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o gia dichiarato in esubero;

c) i requisiti culturali e professionali nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.

d) il termine di scadenza del bando di mobilità;

e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;

f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.

6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.

8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.

9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.

10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente puo riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.

11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.

12. Nel caso che gli accordi di mobilità ex art. 35 c.8 riguardino Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le norme di cui al presente articolo.

ART. 6

1. L' art. 28 del CCNL Ministeri è soppresso e sostituito dal seguente art. 28 ter . Nel titolo III del CCNL Ministeri, dopo il Capo V, è aggiunto il Capo VI- Estinzione del rapporto di lavoro, comprendente l' art. 28 ter ed i successivi artt. 28 quater e 28 quinquies.

"Art. 28 ter
Termini di preavviso

"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dipendente , l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo l'allegato A ,Tabella n.I, di cui al presente contratto.

Art. 28 quater
Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 24 del presente CCNL, ha luogo:

a) al compimento del limite di età , ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.

Art. 28 quinquies
Obblighi delle parti

1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 28 quater, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.

ART. 7

1. Al testo del presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri è accluso l'Allegato A, riguardante l'applicazione della disciplina in materia di:
- part-time;
- festività del Santo Patrono;
- permessi retribuiti ;
- orario di lavoro;
- assenze per malattia;
- indennità di amministrazione;
- sanzioni disciplinari

2. A correzione di errori materiali, nell'allegato B- Tabella 1 del CCNL ministeri :
comma 3 –al primo capoverso l'espressione "procedimento disciplinare" va sostituita con "procedimento penale";
-al secondo capoverso l'espressione " il compenso per lavoro straordinario nonchè i due Fondi non competono in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1" va sostituita con la seguente : "Il compenso per lavoro straordinario non compete in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1; i due Fondi competono , in misura proporzionale, in caso di rapporto di lavoro part-time"
comma 6 - l'espressione "In caso di malattia di durata inferiore a quindici giorni lavorativi" va sostituita con "In caso di malattia di durata pari o inferiore a quindici giorni lavorativi"

3. Le tabelle contenute nell'allegato B tabella 2 del CCNL ministeri relative alle indennità della Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia - Amministrazione giudiziaria e del personale dei Tribunali militari del Ministero della Difesa sono modificate secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1996 n.525.

Alle tabelle così rideterminate non si applicano gli incrementi di cui all'art.3 comma 1 del CCNL-parte economica, biennio 1996-1997.

ART. 8
(Disapplicazioni)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del d.lgs. n.29 del 1993, comma 1, dalla data della stipula del presente accordo integrativo al CCNL del contratto ministeri, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nell'accordo. In particolare sono inapplicabili le seguenti norme:

- con riferimento all'art.1 (Art. 12 bis Contributi sindacali): art.50 della legge n.249 del 1968.

- con riferimento all'art.2 (Art.14 bis Periodo di prova): art.10 del DPR n.3 del 1957.

- con riferimento all'art.4 (Art.22 ter Mutamento di mansioni per inidoneità psico fisica): art.29 del DPR n.266 del 1987.

- con riferimento all'art.4 (Art.22 quater Tutela della maternità): art.15 del DPR n.335 del 1990.

- con riferimento all'art.4 (Art.22 quinquies Servizio militare): art.67 del DPR n.3 del 1957

- con riferimento all'art.4 (Art.22 sexties Aspettativa): art.69 e 70 del DPR n.3 del 1957

- con riferimento all'art.4 (Art.22 septies Formazione): art.31 del DPR n.266 del 1987.

- con riferimento all'art.5 (Art.28 bis Accordi di mobilità): art.21 del DPR n.335 del 1990; artt.14,15 e 16 del DPR n.269 del 1987.

- con riferimento all'art.6 (Art.28 ter Termini di preavviso): art.124 del DPR n.3 del 1957.

- con riferimento all'art.7 comma 3: art.1 della L.15/1/91 n.14; art.1 della L.525 del 1996.

ALLEGATO A

1. Applicazione dell'art. 15 del CCNL :
- le riduzioni di orario di cui al comma 7 dell'art.15 non comprendono i permessi brevi, la flessibilità ed altre simili fattispecie di modifica dell'orario di lavoro.

2. Applicazione dell'art.17 del CCNL :
- la festività del Santo Patrono, dopo l'esame previsto dagli artt.7 e 8 del CCNL, ove non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge n.937/77 per le festività soppresse.

3. Applicazione dell'art.18 del CCNL:
- i tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 2 possono essere rifiutati esclusivamente per ragioni di servizio; in particolare, possono riguardare anche visite mediche specialistiche o esami clinici.

4. Applicazione dell'art.19 del CCNL :
- a) il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell'ambito dell'orario giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro, definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme contrattuali;
- b) la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di operazioni di sdoganamento, ecc.)
- c) le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore , quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza.

5. Applicazione dell'art.21 del CCNL :
- a) ai fini del computo dell'assenza per malattia, i quindici giorni lavorativi, citati al punto 6 dell'allegato B tabella 1, sono comprensivi della giornata del Sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni; ai fini , invece, della decurtazione dell'indennità, il conteggio delle spettanze economiche va comunque fatto dividendo l'importo dell'indennità per 1/30 e moltiplicando per i giorni prescritti dal certificato medico.

b) in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il secondo che inizia il Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive.

c) l'Amministrazione e abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

d) il caso di ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art.21 si riferisce anche al ricovero in day-hospital.

e) gli obblighi del dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art.21 del CCNL;

f) i controlli previsti dal comma 10 non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino, prevista dall'art.18 del CCNL, comma 7, convertito in art.4 del presente accordo..

6. Applicazione art.24 del CCNL :

- la sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.

7. Applicazione art. 34 del CCNL :

a) le indennità di amministrazione istituite dal CCNL vanno erogate esclusivamente secondo le modalità previste dal CCNL;

b) il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non coincidente con quella di appartenenza ed avente diversa indennità di amministrazione, percepisce l'indennità della struttura ove presta servizio, purchè vi sia stato assegnato con atto formale e legittimo, in base alla normativa in vigore.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti prendono atto delle situazioni di grave ritardo nell'effettuazione della trattenuta sindacale rispetto al momento del rilascio della relativa delega da parte del dipendente, presso alcune amministrazioni.

In relazione a tale ritardo, le parti si impegnano ad esperire ogni utile intervento presso le diverse amministrazioni interessate perchè la trattenuta venga attivata al piu tardi entro sessanta giorni dalla data del rilascio.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa perchè le Amministrazioni adottino atti organizzativi e procedimenti tempestivi ed idonei ad assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente accordo in materia di aspettativa non retribuita.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'art.43 del CCNL del comparto ministeri e con l'art.9 del presente contratto integrativo, le stesse parti hanno inteso facilitare l'opera di individuazione delle normative che risultano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti, in virtù di quanto dispone l'art.72, 1° comma del d.lg.29/1993. Le clausole hanno dunque una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dall'art.72, 1° comma del d.lg. 29/1993 e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro.

97A8934

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere gli articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e università;

Visto l'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL relativo al personale Ministeri concernente il periodo 1994-1997, sottoscritto in data 16 maggio 1996, che, testualmente prevede: «Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie:

"..,

....,

personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della legge n. 401/1990"»;

Viste le lettere prot. n. 2054 del 21 marzo 1997, 1° luglio 1997, 28 luglio 1997 e 12 settembre 1997 (pervenute il 18 settembre 1997), con le quali l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali.

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto accordo, concordato il 17 marzo 1997, non risulta, con le motivazioni indicate nel seguito, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Tenuto conto che per gli articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9 non sono stati quantificati i relativi costi contrattuali determinando così un contrasto con le predette direttive ed una violazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 settembre 1997, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere gli articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9 per i quali non sono stati quantificati i relativi costi contrattuali, determinando così un contrasto con le direttive impartite ed una violazione alle disposizioni recate dal predetto decreto legislativo n. 29/1993.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 27 settembre 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 12

ARAN

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL del comparto «Ministeri» stipulato il 16 maggio 1995, come adeguato alle condizioni contenute nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il giorno 22 ottobre, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del Comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL - CISL - UIL - CONFEDIR - CONFSAL - UGL - UNIONQUADRI - USPPI - F.P./CGIL - FPI/CISL - UIL/STATO - CONFSAL/UNSA - FAS/CISA.

Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo al personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 4, 3° ALINEA DEL CCNL DEL COMPARTO MINISTERI

ART.1

1. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti d' impiego a tempo indeterminato del personale di cui all'art. 1 comma 4, 3° alinea del CCNL del comparto Ministeri applicherà con gli eventuali adattamenti resi necessari dalla peculiarità del rapporto, i seguenti articoli del CCNL del comparto Ministeri :

Art.2 : Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 : Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art.5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art.6 : Composizione delle delegazioni
Art.7 : Informazione
Art.8 : Esame
Art.9 : Pari opportunità
Art.10 : Consultazione
Art.11 : Forme di partecipazione
Art.12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti
Art. 23 : Doveri del dipendente
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 25 : Codice disciplinare
Art. 26 : Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 27 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

2. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti di cui al comma precedente, applicherà inoltre le norme di cui agli articoli seguenti del presente accordo, che modificano gli articoli del CCNL di comparto dei Ministeri, indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare la regolamentazione dei singoli istituti alle particolari condizioni di impiego del personale destinatario dell'accordo .

3. Nel testo, il Ministero Affari Esteri è indicato come "amministrazione"; il personale destinatario dell'accordo è indicato come "categoria"

ART.2

Il contratto individuale di lavoro
(Art. 14 CCNL Ministeri)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale;
d) sede di servizio.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del vigente contratto collettivo anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalla normativa sinora vigente.

5. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai rapporti contrattuali di lavoro a tempo indeterminato in atto, per i quali restano comunque salve tutte le clausole non modificate da tali disposizioni.

ART. 3

Ferie
(Art. 16 CCNL Ministeri)

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione.

2. La durata delle ferie e di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all'entrata in vigore della legge n. 662 del 23/12/1996, gli aumenti di sei e di dodici giornate previste all'art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente per le sedi disagiate e particolarmente disagiate.

3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui all'art. 163 , comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente, a cinque e a dieci giorni.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o nel periodo corrispondente nell' emisfero australe.

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.

13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza.

14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

15 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

ART. 4

Festività

(Art. 17 CCNL Ministeri)

1. Sono considerati giorni festivi le domeniche nonchè gli altri giorni festivi del calendario delle festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella sede in cui il dipendente presta la sua opera; una di tali ulteriori festività viene computata tra i giorni di ferie di cui al precedente art. 3.

2. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.

3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.

ART. 5
Permessi retribuiti

(Art. 18 del CCNL)

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento;

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione .

6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART. 6

Permessi brevi

(Art. 20 del CCNL Ministeri)

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

ART. 7

Assenze per malattia

(Art. 21 del CCNL Ministeri)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

2. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.

3. Prima di concedere l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte dell' amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto

5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

   a) intera retribuzione fissa mensile , per i primi 45 giorni di assenza;

   b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono mese di assenza;

   c) 90% della retribuzione di cui alla lettera "b" per i successivi 3 mesi di assenza ;

   d) 50% della retribuzione di cui alla lettera "b" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

   e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.

8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.

9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia.

11. Il dipendente, che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all' amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti.

16. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza tra le mansıonı formalmente contemplate dai contratti individuali e quelle effettivamente svolte.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che l'applicazione del presente accordo ai dipendenti di nazionalità ıtaliana degli Istituti ıtaliani di cultura all'estero puo avvenıre esclusivamente nelle fattispecie di rapporti contrattuali sicuramente regolati dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce gıurısdizionali passate ın gıudicato, restando escluso che l'applicazione dell'accordo stesso possa comportare la trasformazione di rapporti in atto a legge locale in rapportı a legge italiana

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente contratto saranno definiti dall'Amministrazione previo confronto con le OO.SS: a livello nazionale decentrato

97A8935

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652457) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 5 0 2 6 5 0 9 7 *

L. 3.000